

AGEVOLAZIONI

Regime forfettario e quote in società di persone

di **Sandro Cerato**

La **cessione della partecipazione in società di persone** entro il prossimo **31 dicembre 2019** consente al contribuente di applicare il regime forfettario anche per il 2020, ferma restando l'applicazione del regime per il 2019 anche in caso di **mancato trasferimento della partecipazione entro la fine dell'anno**.

È quanto emerge dalla lettura della [circolare 9/E/2019](#) con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle due cause di esclusione legate al **possesso di partecipazioni in società (lett. d)** ed allo **svolgimento dell'attività in prevalenza nei confronti del datore di lavoro** o dell'ex datore di lavoro nei due anni precedenti (**lett. d-bis**).

Come noto, infatti, la **Legge di Bilancio 2019** ha modificato in modo importante le predette **cause di esclusione** a partire dal periodo d'imposta 2019, ragion per cui si sono resi necessari dei chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Per quanto riguarda la causa di esclusione collegata al **possesso di partecipazioni in società di persone**, è confermato che il semplice possesso, anche di una quota minima, di **partecipazione in un soggetto di cui all'articolo 5 Tuir** (comprese le imprese familiari) costituisce una causa di esclusione dal regime agevolato.

Importanti chiarimenti sono stati forniti in **relazione all'aspetto "temporale"** in cui verificare la causa di esclusione in esame, poiché la [circolare 9/E/2019](#) ritiene che *"la causa ostativa non operi solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla (...)"*.

Ciò avrebbe determinato la possibilità di applicare il **regime forfettario nel 2019** a condizione che la quota di **partecipazione in società di persone** non sia posseduta alla data del 31 dicembre 2018.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la Legge di Bilancio 2019 (**L. 145/2018**) è stata pubblicata in **G.U. solamente in data 31 dicembre 2018**, per coloro che a tale data possedevano una partecipazione in società di persone la [circolare 9/E/2019](#) precisa che **si potrà comunque applicare il regime forfettario per l'anno 2019**.

Resta fermo che per poter applicare il **regime agevolativo anche nel 2020** il contribuente dovrà liberarsi della partecipazione entro il prossimo **31 dicembre 2019**, pena la **fuoriuscita dal regime**.

In buona sostanza, dalla lettura del documento dell'Agenzia emerge che:

- il **possesso di una partecipazione al 31 dicembre 2018** non impedisce di fruire del regime per il periodo d'imposta **2019**;
- il **possesso di una partecipazione al 31 dicembre 2019** impedisce di fruire del regime per il periodo d'imposta **2020**.

Una precisazione contenuta nella [circolare 9/E/2019](#) che deve essere ricordata riguarda il **trasferimento della partecipazione** quale operazione che consente al contribuente di "guadagnare" o mantenere i requisiti per l'applicazione del regime forfettario.

È infatti stabilito che **tali operazioni non sono censurabili ai fini dell'abuso del diritto** di cui all'[articolo 10-bis L. 212/2000](#), "*trattandosi di comportamenti volti a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate*".

In buona sostanza, l'Agenzia dà il via libera al contribuente di trasferire (a titolo oneroso o gratuito) la quota anche al solo fine di ottenere (o mantenere) il **requisito per l'applicazione del regime**, ferma restando ovviamente la possibilità di sindacare eventuali comportamenti simulati.

È appena il caso di ricordare che laddove il **contribuente riceva per successione una partecipazione in corso d'anno**, potrà applicare il **regime forfettario per l'anno stesso**, fermo restando che se non trasferirà la partecipazione entro la fine dell'anno stesso **fuoriuscirà dal regime a partire dall'anno successivo**.



Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >